



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali dell'Organo di Revisione
N. Documento: 27/2022

1

Oggetto del documento: **Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese. Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

Verbale N: 27/2022

Data della seduta istruttoria: 29.09.2022 Luogo seduta istruttoria Sede del Revisore

Ora Inizio seduta: 09.00 Ora Fine seduta: 12.30



Verbale n. 27 Data 23/09/2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.</i>
--------------------------------------	--

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 09.00, l'Organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale a oggetto: *Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti in massima parte da assegnazioni effettuate dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedure esecutive per un importo complessivo non richiamato nella proposta di delibera e quantificato dall'Organo di revisione in € 141.824,52.

Atteso che per il finanziamento è stata disposta una variazione sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con proposta di delibera di assestamento di bilancio per un importo complessivo di € 127.614,63, di cui non più di € 115.614,53 per il solo riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, per come segue:

1) PEC inviata dall'Area Finanza in data 16.09.2022 contenente:

a. proposta di delibera riconoscimento debiti fuori bilancio, con allegati:

- i. Proposta transattiva SACE
- ii. Determina 2 del 14.09.2022 del Commissario ad Acta
- iii. Determina 1 del 14.09.2022 del Commissario ad Acta

b. proposta di delibera assestamento e salvaguardia

2) PEC inviata dall'Ente Numero protocollo 0006336 in Partenza del 21-09-2022 contenente:

a) Comunicazione Responsabile Settore Finanziario Prot. 5560

- b) Comunicazione inerente provvisori d'uscita del Responsabile Polizia Locale
- c) Comunicazione per riconoscimento debiti fuori bilancio del Settore Tecnico
- d) Debiti fuori bilancio 2021 del Settore Amministrativo
- e) Proposta variazione (dettaglio dei capitoli)
- f) Prospetto degli equilibri di bilancio
- g) Residui attivi
- h) Residui passivi

3) PEC inviata dall'Ente Numero protocollo 0006351 in Partenza del 22-09-2022 contenente:

- a) Ricorso per decreto ingiuntivo Astel
- b) Decreto ingiuntivo 252/2017
- c) Ricorso per decreto ingiuntivo SACE
- d) Decreto ingiuntivo 354/2017

Preso atto che è rimasta inesitata la PEC inviata dall'Organo di Revisione in data 23.09.2022, con cui si richiamava la documentazione richiesta in data 16.06.2022 e non ancora trasmessa, più avanti elencata, e si richiedeva la disponibilità alla tenuta di una riunione istruttoria per data 28.09.2022 (già richiesta via PEC in data 16.09.2022).

In particolare, non è stata consegnata la seguente documentazione:

- a) Nota trasmessa in data 23 agosto u.s. dal Responsabile Settore Finanziario al Commissario ad Acta
- b) Lo schema dei debiti fuori bilancio da riconoscere citato nel dispositivo della delibera come allegato ma mancante nella documentazione inviata all'organo di Revisione
- c) Versione più aggiornata della relazione sul Contenzioso in essere
- d) Evidenze dell'utilità tratta dall'Ente dagli acquisiti di cui occorre riconoscere il debito.

Acquisita quindi l'indisponibilità dell'Amministrazione e dei suoi funzionari a rendere le informazioni di dettaglio occorrenti all'Organo di Revisione, sulla base della documentazione acquisita agli atti si procede per come segue.

OSSERVATO

in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:

Preliminarmente si fa notare che la proposta di delibera n. 27 del 15.09.2022 non contiene alcuna espressa indicazione della somma complessiva dei debiti fuori bilancio di cui si propone il riconoscimento.

Il disposto deliberativo proposto fa riferimento al riconoscimento della "legittimità dei debiti fuori bilancio per come riportati nello schema allegato". Tuttavia, nessuno schema risulta allegato alla documentazione inviata all'Organo di Revisione, né tale schema è stato prodotto quando espressamente richiesto.

Si noti, peraltro, che la proposta di variazione prodotta dall'Ufficio ammonta a complessivi € 127.614,53 di sola cassa, che coincide con il dato delle variazioni di cassa previste nel prospetto riepilogativo della pratica di verifica degli equilibri di bilancio.

Si noti pure che nella proposta di delibera per la verifica degli equilibri di bilancio si cita espressamente la necessità di prevedere un adeguamento delle spese previste per trasporto scolastico e gasolio. Gli importi a ciò destinati sono pari ad € 12.000,00. Di fatto, quindi, l'importo destinato dalla variazione di bilancio a coprire i debiti fuori bilancio non è superiore ad € 115.614,53.

Il complessivo importo delle partite citate nella pratica, però, è pari ad € 141.824,52.

La differenza tra gli importi delle varie pratiche citate nella documentazione e l'importo della variazione di cassa destinata alla copertura dei debiti fuori bilancio proposta potrebbe attenersi a importi già previsti in bilancio, ma la mancanza del prospetto citato nel dispositivo della delibera non consente una tale verifica.

Tale aspetto, fondamentale per la regolarità della delibera di riconoscimento e, soprattutto, la coerenza interna con la delibera di verifica degli equilibri e di assestamento, non sono stati chiariti neanche a seguito della richiesta dell'Organo di Revisione di tenere una riunione apposita, formulata, tra gli altri, al Responsabile della Settore Finanziario già con PEC del 16.09.2022.

Ciò premesso, l'imputazione effettuata con variazione al bilancio 2022, ancora in corso di approvazione, è in parte finalizzata alla regolarizzazione dei provvisori di tesoreria per azioni esecutive su cui già in passato si era soffermato l'Organo di revisione.

Responsabile Polizia Locale

Per come dichiarato dal Responsabile di Polizia Locale, con relazione acquisita a protocollo dell'Ente con n. 0006190 del 15.09.2022, e trasmessa all'Organo di Revisione in data 22.09.2022, i seguenti provvisori fanno riferimento a "Procedure esecutive 2022" ed ammontano a complessivi € 4.561,98:

Provvisorio n. 3 del 10.02.2022.

Provvisorio n. 4 del 14.02.2022.

Provvisorio n. 5 del 14.02.2022.

Provvisorio n. 10 del 28.02.2022.

Provvisorio n. 23 del 17.05.2022.

Provvisorio n. 24 del 17.05.2022.

Provvisorio n. 25 del 17.05.2022.

Fanno riferimento a procedure esecutive risalenti al 2021 e che, dunque, dovevano già essere riconosciute per l'Esercizio finanziario 2021.

Nella sua relazione il Responsabile di PL non fa altro che elencare i pagamenti effettuati su procedure esecutive nel corso del 2022, **senza fornire alcuna informazione ulteriore rispetto a quelle desumibili dall'Elenco provvisori da regolarizzare caricati" prodotto dal Tesoriere e già oggetto di ripetuta richiesta informativa ad opera dell'Organo di Revisione (si veda Verbale 20/2022 del 03.08.2022 pag. 19).**

Di fatto, tra gli atti istruttori prodotti dall'Ente non è in alcun modo possibile rinvenire altra informazione che non sia:

1. I citati provvisori di tesoreria fanno riferimento a processi amministrativi inerenti alla Polizia Locale;
2. Sono relativi a procedure esecutive intentate da professionisti legali.

Si può immaginare che siano spese legali per le cause relative al contenzioso delle multe stradali elevate nella fase in cui il servizio era condotto dal Comune di Guardia Piemontese, in forza di una convenzione di servizio associato con il comune di Acquappesa.

Preliminarmente si fa notare che tale convenzione è stata revocata ormai da molto tempo e l'Organo di Revisione aveva richiesto la relazione prevista per la chiusura dei conteggi di dare ed avere con il comune associato. Tale relazione non è stata mai fornita all'Organo di Revisione (si veda Verbale 11/2022, pag. 6). Non è da escludere che gli oneri relativi al riconoscimento proposto siano da imputare pro-quota al comune di Acquappesa.

Si fa pure notare che non risulta evincibile dagli atti prodotti dall'Ente se si tratti di competenze legali per il patrocinio delle ragioni dell'Ente, ovvero di rimborso di spese legali per il patrocinio delle ragioni delle controparti. La differenza non è irrilevante sotto i seguenti profili:

- 1) Le norme amministrative e contabili disciplinano con dettaglio le previsioni contabili e di bilancio necessarie per affidare un incarico legale. Va da sé che, nel caso si tratti di legali dell'Ente occorre effettuare una verifica sulla legittimità dell'affidamento dell'incarico e sulle conseguenti prassi contabili.
- 2) Non si distinguono le spese per competenze legali dalle spese per la procedura esecutiva.
- 3) Ai fini dell'utilità della spesa per l'Ente non si evince da alcuna delle informazioni rese le ragioni per cui le spese siano state pagate solo a seguito di provvedimento di assegnazione ad opera del giudice dell'esecuzione.
- 4) Ai fini dell'imputazione di bilancio occorre chiarire se si tratti di spese legali sostenute per gli interessi dell'Ente, ovvero se si tratti di condanne al pagamento di spese legali a valere sull'apposito fondo contenzioso.

Tali aspetti, decisivi per la regolarità della delibera di riconoscimento e, soprattutto, per il rilevante aspetto della responsabilità contabile del funzionario responsabile della procedura di spesa, non sono stati chiariti neanche a seguito della richiesta dell'Organo di Revisione di tenere una riunione apposita, formulata, tra gli altri, anche al Responsabile della Polizia Locale.

Responsabile Ufficio Tecnico

Per come dichiarato dal Responsabile Ufficio Tecnico con la propria relazione protocollo n. 6116 del 13.09.2022, esisterebbe la necessità di riconoscere debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 17.987,35, per le operazioni relative ai seguenti provvisori di tesoreria:

Provvisorio n. 6 del 17.02.2022 e Provvisorio n. 7 del 17.02.2022. Tali provvisori farebbero riferimento ad un debito di originari € 928,58, cui si sono aggiunte spese legali per € 423,00, per l'acquisto di "sacchi di bitume" per come segue: "si era autorizzata la spesa per accelerare i tempi per l'acquisto di sacchi di bitume, ipotizzando la copertura della spesa sui capitoli di bilancio a cui, però, non si è dato seguito formale con i dovuti atti".

Si richiama che "Il dirigente che ordina una prestazione senza adottare il necessario impegno di spesa, creando, per questa via, i presupposti per l'esborso degli oneri accessori connessi alle iniziative giudiziarie promosse dalla ditta affidataria per il soddisfacimento delle pretese creditorie, risponde del danno erariale per l'esborso delle somme a titolo di accessori e spese della procedura monitoria": Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. Appello, con la sentenza n. 125 depositata il 2 marzo 2018.

Provvisorio n. 14 del 29.03.2022, Provvisorio n. 15 del 29.03.2022 e Provvisorio n. 16 del 29.03.2022. Tali provvisori farebbero invece riferimento ad un debito originario di € 12.565,10, a cui si sarebbero aggiunti € 4.070,67 per spese legali ed € 50,00 per spese bancarie. Per tali importi il Responsabile del Settore Tecnico testualmente afferma: "le somme spettanti alla ditta sono state ad oggi effettivamente pagate con le

dovute coperture derivanti da finanziamento regionale, però, successivamente alla procedura esecutiva a causa dei tardivi trasferimenti regionali. Occorrerà procedere con rivalsa.” Non è ben chiaro se si tratti della rivalsa delle sole spese legali per la procedura esecutiva, ovvero della rivalsa per l’avvenuto pagamento (quindi duplicato) di quanto esecutato. Non è quindi chiaro se l’Amministrazione stia procedendo al riconoscimento di € 12.565,10, oltre ad € 4.070,67 ed € 50,00, ovvero se ne stia riconoscendo solo una parte. Né è chiaro il soggetto nei cui confronti andrebbe operata l’azione di rivalsa.

Il Responsabile del Settore Tecnico nella sua Relazione afferma altresì che “vi è stata una accertata utilità per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

La certificazione resa dal Responsabile del Settore Tecnico risulta critica per i seguenti aspetti:

1) per l’“acquisto di bitume” fa riferimento ad una accertata utilità, ma non indica le evidenze documentali che lo proverebbe (ad esempio determine, carte di cantiere, bolle di trasporto, fatture e quant’altro occorre per mettere in diretta correlazione il debito con il beneficio sortito dall’Ente).

2) non chiarisce quale sia stata l’utilità dell’Ente a ritardare il pagamento, esitando l’aggravio di costi a titolo di condanna al rimborso delle spese legali della controparte.

3) Non chiarisce per quale ragione ad oggi si dovrebbe procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio per somme “ad oggi effettivamente pagate con le dovute coperture derivanti da finanziamento regionale”. Si fa quindi riferimento ad una procedura di rivalsa, ma non se ne indicano i dettagli.

Tali aspetti, decisivi per la regolarità della delibera di riconoscimento e, soprattutto, per il rilevante aspetto della responsabilità contabile del funzionario responsabile della procedura di spesa, non sono stati chiariti neanche a seguito della richiesta dell’Organo di Revisione di tenere una riunione apposita, formulata, tra gli altri, anche al Responsabile del Settore Tecnico.

Responsabile Settore Amministrativo

Con comunicazione protocollo n. 0006243 del 16.09.2022 il Responsabile del Settore Amministrativo ha informato l’Ufficio Finanziario che rinveniva un debito fuori bilancio per una carenza di stanziamento per € 1.309,99.

Trattasi di oneri per un abbonamento e non si chiarisce la ragione per la quale si sia potuto impegnare un costo di abbonamento tanto più basso rispetto a quello dovuto. Né si fa alcun riferimento all’utilità per l’Ente della spesa sostenuta.

Commissario ad acta

Determinazione n. 1 del 14.09.2022 del Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 528/2022 resa all’esito del giudizio iscritto al n. 1219/2021, giusto ricorso della Astel srl.

Tale determinazione è stata assunta dal Commissario ad Acta per il pagamento di una somma complessiva di € 14.965,10 a favore di:

- Astel srl per € 13.689,16 a saldo di fatture pregresse per la gestione delle linee telefoniche e dati.
- Avv. Claudia Vena per un totale di € 1.275,94 a titolo di rimborso spese di causa.

All’importo di € 14.965,10 va inoltre sommato l’importo dovuto al Commissario ad Acta per un importo presuntivo di € 589,41

Tale determinazione è stata assunta in data 14/09/2022 con il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario.

Si segnala che il Commissario ad Acta ha assunto la propria determinazione per l'ottemperanza al giudizio relativamente al Decreto Ingiuntivo n. 510/2018. L'Organo di Revisione ha richiesto in data 16.09.2022 di potere acquisire tale decreto ingiuntivo, ma in data 22.09.2022 è stato recapitato il decreto ingiuntivo 252/2017. Sulla circostanza l'Organo di revisione ha subito richiesto chiarimenti con PEC del 23.09.2022 senza ricevere alcun riscontro.

Determinazione n. 2 del 14.09.2022 del Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 242/2022 resa all'esito del giudizio iscritto al n. 861/2021, giusto ricorso della Sace Fct s.p.a..

Tale determinazione è stata assunta dal Commissario ad Acta per il pagamento di una somma di € 100.000,00 a favore della Sace Fct spa a saldo di fatture pregresse per la fornitura di energia elettrica.

La determinazione prevede inoltre il pagamento di un importo pari ad € 2.410,69 per il compenso spettante al commissario ad acta.

Tale determinazione è stata assunta in data 14/09/2022 con il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario.

Complessivamente, l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio per l'ottemperanza ai provvedimenti assunti dal Commissario ad Acta è pari ad € 117.965,20 (vedi accordo transattivo).

Circa il riconoscimento dei debiti disposto dal Commissario ad acta si fa notare quanto segue:

- Non vi è traccia di alcuna dichiarazione sull'utilità conseguita dall'Ente con le spese di cui si propone di riconoscere il debito fuori bilancio;
- Si richiama il contenuto del Verbale 9/2022 per il riconoscimento di un analogo debito fuori bilancio (anche quello relativo alla fornitura di energia elettrica). In quella sede l'Organo di Revisione rilevò che "sembrava fosse emersa la possibilità che tra le pretese in esecuzione ve ne fossero di già liquidate". Il rischio già rilevato in passato, quindi, che tra i pagamenti eseguiti ve ne fossero alcuni relativi a partite già saldate (**RISCHIO PAGAMENTI DULICATI**), imporrebbe all'Organo di revisione di richiedere, per ogni riconoscimento effettuato, che si riscontrino nella documentazione fornita dall'Ufficio competente l'effettuazione di una specifica attività di verifica in merito. Di una tale attività di verifica non vi è alcuna traccia nella documentazione prodotta in atti.

Volendo quindi sinteticamente richiamare le risultanze delle comunicazioni giunte al Settore Finanziario per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'importo complessivo indicato dai vari responsabili di settore è il seguente:

Fonte	Importo
Responsabile PL	4.561,98
Responsabile Tecnico	17.987,35

Responsabile Amministrativo	1.309,99
Commissario ad Acta	117.965,20
Totale	141.824,52

Si è già detto che la proposta di delibera risulta incompleta, se non erronea, per il fatto che nel suo dispositivo riporta la seguente espressione” di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i., la legittimità dei debiti fuori bilancio per come riportati nello schema allegato”. In allegato alla proposta di delibera, però, non è dato rinvenire, nella documentazione agli atti istruttori di questo parere, alcuno schema. In tal modo, si propone al Consiglio Comunale di riconoscere una serie di debiti fuori bilancio senza fornire l'elementare informazione di base sul totale complessivo di tale riconoscimento. Un totale che, peraltro, non corrisponde all'importo totale della variazione di bilancio proposta per assicurare l'assestamento e l'equilibrio di bilancio, pari ad € 127.614,63, di cui non più di € 115.614,53 per il solo riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

E in vero non sembra questo l'unico elemento di criticità della proposta di delibera, che infatti non fornisce alcun elemento sui requisiti necessari delle procedure di spesa seguite.

Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che, se pure l'Organo consiliare non può non riconoscere la legittimità di un debito disposto dall'autorità giudiziaria, rimane la necessità che il riconoscimento avvenga all'esito di un'istruttoria da cui emerga chiaramente che l'ufficio responsabile della spesa abbia comunque operato nel più rigoroso rispetto dei requisiti legali previsti per le procedure di spesa, quand'anche il pagamento sia avvenuto a seguito di un provvedimento giudiziario.

L'esito istruttorio, quindi, deve sempre dimostrare che, per gli acquisti, il responsabile dell'ufficio competente si sia attenuto alla specifica disciplina prevista dall'articolo 191 del TUEL che prevede, per gli enti locali, la possibilità di effettuare spese solo con la previsione di una delibera a contrarre seguita dalla registrazione del relativo impegno da imputare sul corrispondente programma del bilancio, acquisendo preventivamente l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

L'ordinamento giuridico ha determinato, con l'esplicita previsione contenuta nell'articolo 194, comma 1, lettera e), la possibilità per il consiglio comunale, nei casi di acquisizione dei beni e servizi in violazione delle regole fissate dall'articolo 191, di riconoscere la legittimità dei debiti assunti a condizione del preventivo accertamento e dell'effettiva verifica dell'utilità e dell'arricchimento a favore dell'ente.

In nessun caso, comunque, il riconoscimento del debito, che in questo caso non è avvenuto con la tempestività richiesta dalle norme ordinamentali e dalla particolare situazione in cui si trova l'Ente (che ha mancato di riconoscere, in sede di verifica degli equilibri, i debiti fuori bilancio di cui non poteva non essere già a conoscenza, come quelli oggetto della proposta), può valere a sanare una gestione indirizzata in modo distorto ad utilizzare un rimedio *extra ordinem* come un espediente per svincolare il potere di spesa dai vincoli imposti dalle previsioni di bilancio.

Il riconoscimento deve quindi sempre essere accompagnato da un'espressa valutazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'amministrazione che devono essere palesati nel provvedimento esitato dal consiglio comunale.

Di tale espressa valutazione la proposta di delibera non fa alcun cenno nel suo dispositivo, e l'unico riferimento è contenuto nella relazione resa dal Responsabile del Settore Tecnico, che però si limita ed una mera espressione apodittica, senza cioè fornire alcun valido elemento di riscontro.

Nella direzione qui indicata depone un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile che evidenzia come il riconoscimento del debito è un atto di particolare rilievo e delicatezza, sotto il profilo finanziario e contabile, e richiede una particolare cautela e un rigore valutativo. Tale necessità nasce proprio in riferimento alla particolare categoria di atti costituita da debiti scaturenti da acquisti di beni e servizi ritenendo i giudici contabili, in tal caso, che nella motivazione della delibera consiliare debba trovare un'espressa formalizzazione della verifica della sussistenza e dei presupposti normativi per il valido e regolare riconoscimento di tali debiti.

L'eventuale assenza di tali rigorose verifiche rischia di tradursi nella legittimazione di un automatismo procedimentale grazie al quale potrebbero essere consentite iniziative di spesa autonome e fuori controllo assunte in violazione del principio generale della programmazione della spesa con il rischio concreto di condurre l'ente locale verso la condizione di precarietà finanziaria sottraendolo al rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Tutto ciò era stato già chiarito dall'Organo di Revisione nel Verbale n. 14/2022 (pagine da 24 a 27), e nel Verbale 15/2022.

E si consideri un ulteriore aspetto di rilievo, in relazione alle spese di soccombenza (cioè alle spese strettamente connesse ai giudizi di esecuzione). L'istruttoria degli Uffici, infatti, dovrebbe chiarire se vi sia stata la tempestività necessaria degli uffici competenti a fronteggiare la richiesta del creditore. Tanto per verificare che non vi siano profili di responsabilità per danno erariale conseguente ad una non corretta gestione della cassa dell'Ente.

In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, si osserva quanto segue.

Si ricorda che per l'esercizio 2021 l'Ente ha scelto di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in sede di consuntivo, piuttosto che assumere, per come più volte aveva sollecitato l'Organo di Revisione, specifici atti di riconoscimento, con idonee variazioni di bilancio. Così facendo, il riconoscimento è avvenuto in disavanzo d'amministrazione. E' evidente che, operandosi oggi il riconoscimento di debiti richiesti in pagamento con una procedimento di ottemperanza di cui l'ente è a conoscenza dal 2018, il disavanzo d'amministrazione del 2021 risulta erroneamente determinato, per effetto del mancato riconoscimento di tali debiti.

Sulle modalità con cui è avvenuto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2021 l'Organo di Revisione ha espresso le proprie riserve nel Verbale 17/2022, che ha poi esitato il Verbale 23/2022.

L'Ente ha poi predisposto la proposta per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2022-2024, su cui l'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere con Verbale 25/2022, sulle cui previsioni d'entrata, segnatamente per l'IMU da autoliquidazione e le previsioni di entrate da sanzioni amministrative, l'Organo di Revisione ha espresso gravi riserve, con inevitabili ricadute sul giudizio di coerenza, congruità e attendibilità degli equilibri di bilancio prospettici dell'Ente.

Sempre con parere reso con Verbale 25/2022, redatto in data 08.09.2022, l'Organo di Revisione richiama l'art. 239 TUEL e la mancata verifica degli equilibri di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 193 e 175 TUEL, a termine ormai scaduto.

Successivamente, in data 15.09.2022, l'Organo di Revisione richiedeva all'Ente informazioni di dettaglio sui provvisori di tesoreria registrati dal Tesoriere fino al 30.06.2022, senza peraltro ricevere alcun riscontro, tanto da essere costretto a chiudere la Verifica di Cassa del II Trimestre con il Verbale 26/2022 del 22.09.2022.

In data 16.09.2022 l'Organo di Revisione aveva inoltre inviato richiesta istruttoria per acquisire, nell'ambito della verifica della proposta di delibera per l'assestamento del Bilancio 2022 e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, "Riscontro alla richiesta documentale sulle operazioni di cassa del I e II trimestre elencate nelle comunicazioni formulate, da ultimo, in data 15/09/2022" e già richieste con Verbale 20/2022 del 03.08.2022).

La successiva analisi della documentazione inviata dall'Ente in data 21.09.2022 per l'istruttoria della pratica di assestamento del Bilancio 2022 recava infine le informazioni più volte richieste e dimostrava l'adozione di una nuova, e più conforme, prassi di bilancio dell'Ente.

Ciononostante, pur avendo l'Ente prodotto uno sforzo nella direzione del miglioramento delle sue prassi di bilancio, non si può non notare, anche in questo caso, che le modalità di gestione degli ingenti debiti fuori bilancio appaiono ancora tardive, con l'effetto di ritardarne l'incidenza sul risultato d'amministrazione di periodo. Si è già detto, infatti, che tutti i principali debiti fuori bilancio manifestatisi in questa occasione erano ben noti all'Ente già dai primi mesi del 2018 e sono stati alla fine riconosciuti solo quando si erano predisposte poste di riserva sufficienti a fronteggiarli, senza curare che la predisposizione di queste poste di riserva è avvenuta con l'aumento incoerente delle entrate necessarie ad assicurarne la copertura nel corso del 2022. Tutto questo quando, già con l'annotazione ANN16/2022, formalizzata con Verbale 7/2022 del 22.03.2022, l'Organo di Revisione raccomandava: "una completa ed esaustiva ricognizione dei debiti fuori bilancio non rilevati in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio approvati con delibera n. 5 del 31.01.2021".

E' di tutta evidenza che l'Ente non ha inteso assolvere alla raccomandazione dell'Organo di Revisione fino a quando a ciò non è stato costretto dall'avvenuta assegnazione delle somme pignorate o dai provvedimenti assunti dal commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza presso il TAR.

Le prassi finora tenute, quindi, non assicurano che non vi siano altri debiti fuori bilancio non ancora dichiarati e riconosciuti dall'Ente, almeno per quanto attiene le procedure esecutive e i giudizi di ottemperanza, su cui in qualunque momento l'Ente può dimostrare d'averne effettuato la completa ricognizione esibendo la certificazione dell'elenco delle cause pendenti presso il Tribunale di Paola e il TAR Calabria.

E d'altronde si osserva pure che alla luce delle evidenze raccolte per l'istruttoria di questo parere la Relazione sul contenzioso dell'Ente, resa in data 06.05.2022, nell'ambito delle attività di bilancio per l'approvazione del Rendiconto 2021, risulta lacunosa e incompleta, atteso che non riporta alcuna informazione proprio sui giudizi di ottemperanza oggetto dell'odierno riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Da ciò consegue un ulteriore profilo di incoerenza dell'atto deliberativo proposto: utilizzare il fondo riserva per riconoscere una spesa, originariamente non accantonata nel fondo riserva, rende in pratica

insufficiente il fondo riserva per fronteggiare la spesa originariamente prevista. È quello che avviene nella proposta di delibera di che trattasi (meglio, nella proposta di delibera per l'assestamento), che destina 90.564,53 del Fondo Contenzioso a coprire contenziosi non contemplati nella Relazione del 06.05.2022 resa dal Responsabile del Settore Amministrativo, che elenca tutta una serie di giudizi, ma non sembra indicare quelli che hanno portato all'emersione dei debiti fuori bilancio di cui si propone il riconoscimento.

Tali aspetti, decisivi per la regolarità della delibera di riconoscimento e, soprattutto, per il rilevante aspetto della congruità dei fondi accantonati e della tenuta degli equilibri di bilancio, non sono stati chiariti neanche a seguito della richiesta dell'Organo di Revisione di tenere una riunione apposita, formulata, tra gli altri, anche al Responsabile del Settore Amministrativo.

Si vuole poi, ancora una volta, sottolineare, che l'Organo di revisione ritiene improprio l'utilizzo di un fondo accantonato per spese di contenzioso non prevedibili *a priori* (se non sulla base di stime e previsioni di carattere probabilistico) per la copertura di spese per forniture, fatturate in precedenza e quindi ben note al momento in cui si procede allo stanziamento dello specifico capitolo di spesa relativo.

Per tutto quanto finora argomentato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato l'art. 97 TUEL sulla verifica di conformità dell'atto proposto per la deliberazione

SI ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

La seduta istruttoria si è conclusa alle ore 12,30

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Revisore Unico

Dr. Saverio Carlo Greco